

# STATUTO DELLA SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## TITOLO I Denominazione - sede

**ART. 1** Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e costituita, con sede in Reggio Emilia una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione " Scuola di Arti Marziali SHODAN Associazione sportiva dilettantistica ". Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

## TITOLO II Scopo- Oggetto

**ART.2** L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**ART.3** L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento alle arti marziali e discipline orientali;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'associazione per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

## TITOLO III Soci

**ART.4** Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

**ART.5** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

**La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.**

**ART. 6** La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- al pagamento del contributo associativo.

**ART. 7** I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

## TITOLO IV Recesso - Esclusione

**ART. 8** La qualifica di socio si perde per recesso, **per mancato pagamento della quota associativa annuale**, per esclusione o per causa di morte.

**ART. 9** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

**ART.10** Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica.

## TITOLO V Fondo Comune

**ART.11** Il fondo comune costituisce la risorsa economica per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed è costituito da:

- contributi associativi;
- eredità, oblazioni e legati,
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Esercizio Sociale**

**ART.12** L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati.

## **TITOLO VI Organi dell'Associazione**

**ART.13** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

### **Assemblee**

**ART.14** Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**ART.15** L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**ART. 16** L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

**ART. 17** In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti la meta' più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati indipendentemente dalle convocazioni.

**ART. 18** L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

**ART. 19** Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed eventualmente il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri. La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

**ART.20** E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad ente di promozione sportiva. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli, tramite cooptazione con i primi dei non eletti. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

### **Presidente**

**ART.21** Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

## **TITOLO VII Scioglimento**

**ART.22** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a fini sportivi o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diverse disposizioni di legge.

### **Norma finale**

**ART.23** Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente  
Luca Canovi